

N. 01794/2014REG.PROV.COLL.
N. 05832/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5832 del 2013, proposto da:
Antonella Buono, Marco Andriolo, Eleonora Andriolo, rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Politiche del Personale Amministrazione Civile e Risorse Strumentali e finanziarie.- Direzione Centrale Risorse Umane;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00973/2013, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento dello status di vittima del dovere

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Michele Corradino e udito l'avvocato Dettori su delega di Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene appellata la sentenza n. 973 del 2013, con la quale il T.A.R. Puglia –Lecce ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno rigettava l'istanza avanzata dai familiari del dr Antonio Andriolo, deceduto in un incidente stradale avvenuto in attività di servizio, di riconoscimento in favore del de cuius dello status di "vittima del dovere" ex l. n. 266/2005, ai fini della concessione dei benefici ivi previsti.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 30 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Va premesso che non si discute del riconoscimento della "causa di servizio" e degli inerenti benefici previsti dalle disposizioni in materia, concernenti la generalità dei pubblici dipendenti. Si deve presumere (nulla essendo stato dedotto in contrario) che tali benefici siano stati pacificamente attribuiti ai familiari del dr. Andriolo. Si discute, invece, della spettanza degli ulteriori benefici previsti dalle norme speciali concernenti le "vittime del dovere" – ipotesi questa più ristretta e specifica rispetto all'ordinario trattamento del decesso per causa di servizio.

Nel caso in decisione, il dr Antonio Andriolo, per il quale i familiari appellanti chiedono il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" era Commissario Straordinario del Comune di Ugento e incaricato della vice dirigenza dell'Ufficio Elettorale Provinciale di Lecce, e rimaneva vittima di un incidente stradale nello svolgimento della propria attività di servizio, in particolare lungo il tragitto tra la sede del Comune in cui svolgeva funzioni di commissario straordinario e

quello ove espletava incombenze relative alle imminenti elezioni.

Affermano gli appellanti che l'acceso clima elettorale, che ha spinto il funzionario ad assumere il rischio del trasferimento da un ufficio all'altro nonostante le avverse condizioni metereologiche, giustifica il riconoscimento dello status di "vittima del dovere".

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563: "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: ... b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico"; per il comma 564: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

Il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della l. 23 dicembre 2005, n. 266", specifica che "si intendono: ... c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1).

A prescindere dal significato che si attribuisca alle nozioni di "ordine pubblico" e "missione" contenute nella normativa citata, non è possibile applicare le suddette fattispecie. Infatti, non è individuabile alcun rapporto di causalità diretta tra il decesso e l'attività volta al mantenimento dell'ordine pubblico, né tra la morte o l'infermità e la causa di servizio dipendente da particolari condizioni ambientali e operative.

Il Dr. Andriolo è deceduto in un incidente stradale, nel tragitto tra il Comune e l'Ufficio Elettorale ove si recava per l'espletamento delle proprie incombenze lavorative. Non è dunque in discussione che il decesso costituisca un'ipotesi di infortunio in itinere, con conseguente riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio del decesso. Egli è deceduto in un incidente mortale per uno scontro con altra vettura, concausato da avverse condizioni atmosferiche.

Non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere". Altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di "causa di servizio".

Sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva, chiamato a decidere in ordine ai criteri di applicazione dell'art. 1, comma 563, lettera b), della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha chiarito che "tra l'attività di ordine pubblico e il decesso o l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico (o da una reazione ad essa), non essendo sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo" (Sez. I, parere n. 5011/2010 del 17.11.2010).

Più di recente (Sez. I parere n. 02324/2011 del 09.06.2011), in merito alla definizione ora contenuta nell'art. 1 comma 563 della l. 266 del 2005, ha precisato che "Il concetto di vittima del

dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto. (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001 , n. 1404)".

Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie che pure si caratterizza per il particolare senso di abnegazione e di attaccamento al dovere del dr Antonio Andriolo.

Alla luce delle suesposte considerazioni , l'appello va rigettato.

Per la particolare natura della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.